



La patente e lo stigma verso l'epilessia

Avv. Rosa Cervellione – Presidente FIE

La patente è fattore di indipendenza e autonomia.

Favorisce l'autostima e incrementa le opportunità lavorative.



Criticità cui vanno incontro le PPcEE al momento del rilascio e del rinnovo della patente

1. Acquisizione della certificazione attestante il possesso dei requisiti per ottenere la patente da rilasciarsi a cura dello specialista in neurologia o in disciplina equipollente (curante);
2. Esame del candidato da parte della competente commissione medica locale;
3. Determinazione del periodo di idoneità alla guida trascorso il quale la patente deve essere rinnovata con le stesse modalità per il rilascio;
4. Oneri economici collegati.

La criticità cui vanno incontro
SOLO le PPcEE a prescindere
dalla richiesta di rilascio e/o di
rinnovo della patente:

Segnalazione alla Motorizzazione Civile

*“...ai fini delle limitazioni al rilascio o della revisione di
validità della patente di guida”
(D.Lgs.59/ 11, All. III, comma D.7.1)*

CERTIFICAZIONE DELLO SPECIALISTA CURANTE

Per il rilascio della patente la PcE deve ottenere dal neurologo curante una certificazione che attesti:

- la sua libertà da crisi da almeno un anno, a prescindere dal trattamento farmacologico (anche dopo un intervento chirurgico per curare l'epilessia, per la dichiarazione di idoneità alla guida, deve trascorrere un periodo, documentato e certificato da parte dello specialista, senza ulteriori crisi, di almeno un anno;
- oppure che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile, con scarsa probabilità che si ripeta al volante;
- che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata, che è trascorso un periodo di sei mesi senza crisi e che è stata effettuata una valutazione specialistica appropriata.

al paziente **PUÒ** essere raccomandato di non guidare:

- per un periodo di sei mesi, se ha avuto crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia antiepilettica per decisione del medico; in tal caso il periodo di sospensione decorre dall'inizio del periodo di sospensione del trattamento;
- in caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il trattamento medico è stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace precedentemente applicato viene nuovamente applicato;

CERTIFICAZIONE DELLO SPECIALISTA CURANTE

La PcE può aspirare ad ottenere il rilascio della patente senza restrizioni qualora lo specialista curante certifichi la sua “guarigione” dall’epilessia.

Il concetto di “**guarigione**” dall’epilessia declinato dal D.Lgs. 59/2011, è il seguente: *“Le persone che sono considerate clinicamente guarite su certificazione rilasciata da uno specialista in neurologia (o disciplina equipollente) e non hanno presentato crisi epilettiche da almeno dieci anni in assenza di trattamento farmacologico non sono soggette a restrizioni o limitazioni.”*

Si tratta, in realtà, di una definizione “giuridica” e non “clinica” che non deve ingannare circa la sua effettiva portata scientifica.

Lo specialista, avrà assolto al suo obbligo di certificazione della “**guarigione**”, in tutti casi in cui avrà dichiarato l’assenza di crisi e di trattamento farmacologico da almeno dieci anni.

CERTIFICAZIONE DELLO SPECIALISTA CURANTE

La modalità di compilazione della certificazione, seppure, “guidata” da un modulo predisposto da Ministero della Salute, è spesso sensibilmente differente soprattutto nella parte finale nella quale deve essere espresso il giudizio dello specialista sull’idoneità alla guida del suo paziente.

Altrettanto differente, spesso senza alcuna logica apparente, è il periodo di idoneità alla guida determinato discrezionalmente dalle varie Commissioni mediche locali.

Al riguardo, la legge dovrebbe prevedere un periodo di validità almeno pari, ma non inferiore, a quello di libertà da crisi o, a discrezione della commissione, più lungo.

CERTIFICAZIONE DELLO SPECIALISTA CURANTE

La previsione di un un periodo di idoneità alla guida non inferiore al periodo di libertà da crisi, avrebbe anche l'effetto di ridurre gli oneri economici correlati al rinnovo della patente che le PcE si trovano a dover sostenere con maggiore frequenza del resto dei conducenti.

Al riguardo la scelta più giusta sarebbe quella di esonerare dai costi di rinnovo della patente le PPcEE (e anche le altre categorie di persone con patente soggetta a restrizioni) per un periodo pari a quello del rinnovo della patente senza restrizioni.

LO STIGMA e LA LEGGE



LO STIGMA e LA LEGGE

La parola **stigma** viene usata come sinonimo di marchio, segno distintivo, in riferimento alla disapprovazione sociale di alcune caratteristiche personali.

In sociologia si usa per caratterizzare un handicap fisico o mentale o una devianza.

Sono i greci che si servono per primi della parola (stigma) per denominare una serie di segni fisici che possono essere associati ad aspetti riprovevoli, considerati legati alla "condizione morale" dei soggetti che ne sono afflitti, come criminali, schiavi o traditori, per identificarli come persone difettose che quindi dovevano essere evitate, in particolare nei luoghi pubblici.

Successivamente la parola è stata applicata ad altri attributi personali considerati vergognosi.

La previsione di cui al paragrafo D.7.1. dell'allegato III° del D.Lgs 59/11 è un esempio lampante di come lo stigma condizioni anche il legislatore.

Solo per esse, infatti, è ivi previsto un generico “... obbligo di segnalazione, ai fini delle limitazioni al rilascio o della revisione della patente di guida, all'ufficio della Motorizzazione Civile dei soggetti affetti da epilessia da parte di Enti o Amministrazioni che per motivi istituzionali di ordine amministrativo previdenziale, assistenziale o assicurativo abbiano accertato l'esistenza di tale condizione...”;

la stessa legge, seppure in modo ancora più generico rispetto ai soggetti destinatari dell'obbligo, prevede un simile obbligo di segnalazione all'ufficio della Motorizzazione Civile anche per le persone con diabete.

LO STIGMA e LA LEGGE

Come noto, su questo punto, gli interpreti si sono divisi ritenendo, alcuni, che ne siano destinatari i medici in prima persona e altri il contrario.

Il punto di vista della FIE:

Nella sua formulazione attuale la legge si propone di realizzare delle vere e proprie liste di proscrizione a prescindere dalla reale intenzione della PcE di ottenere la patente.

Questo è inammissibile a prescindere da chi sia il soggetto che deve fare la segnalazione alla MC.

LO STIGMA e LA LEGGE

Il punto di vista della FIE:

Se poi questo fine illegittimo si volesse perseguire assegnando l'obbligo di segnalazione allo specialista curante, si andrebbe a violare il rapporto fiduciario tra il medico e il suo paziente.

È lecito, invece, che il medico consigli o, addirittura, ammonisca, la PcE sulla pericolosità di mettersi alla guida nei casi in cui non soddisfatti i requisiti di legge e/o, nel caso in cui li soddisfatti, sul suo diritto di ottenere il rilascio della patente, esattamente, come dovrebbe farsi con tutte le altre persone con malattie per le quali la legge prevede delle limitazioni al rilascio e rinnovo della patente.



LO STIGMA e LA LEGGE

Un tale dovere informativo, ai fini della responsabilità professionale del medico, non può essere assimilato all'omessa acquisizione del consenso informato.

La mera intenzione di chiedere il rilascio della patente non ha alcuna attinenza con la pratica medica e da parte delle PPcEE, idonee sotto il profilo cognitivo a ottenere il rilascio della patente, non sono necessarie competenze di alcun tipo e, men che meno, di carattere sanitario, per rappresentarsi il pericolo di mettersi alla guida di un veicolo a motore.

Si tratta, infatti, di una deduzione logica che discende direttamente dalla conoscenza della propria condizione patologica e dalla mera capacità di confrontarsi con la realtà e sapersi rappresentare le conseguenze delle proprie azioni.

LO STIGMA e LA LEGGE

Non trova alcuna giustificazione la diversa esposizione al rischio professionale dello specialista curante le PPcEE rispetto a quella del diabetologo o dell'oculista o del medico di turno del P.S. che si trovasse ad assistere un alcolista o un soggetto che fa uso di sostanze stupefacenti.



Questo assetto normativo, discriminatorio e privo di logica, alimenta lo stigma verso l'epilessia del quale è esso stesso origine!

LO STIGMA e LA LEGGE

Le istituzioni, piuttosto, che alimentare lo stigma con leggi dal profilo incostituzionale, dovrebbero adottare campagne di informazione finalizzate ad aumentare il senso di responsabilità di tutte le persone

non solo di quelle con epilessia

la cui condizione patologica o il cui stile di vita, possa costituire ostacolo al rilascio o rinnovo della patente o più in generale, possa costituire pericolo, per sé e per gli altri, mettersi alla guida di un veicolo a motore di qualunque tipo.

Non esiste solo l'epilessia.

Parliamone